

Risposta n. 160/2026

OGGETTO: Operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) "atipica" contraddistinta dall'acquisizione di una partecipazione di minoranza. Disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR sulle posizioni fiscali riportate dalla società veicolo

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA S.p.A. (di seguito anche "ALFA", "Società", "Incorporante" o "Istante") ha presentato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di chiedere la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle posizioni fiscali, contenute nell'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con riferimento all'operazione con cui ha incorporato (tramite una fusione inversa) la propria controllante diretta, BETA S.p.A. (di seguito anche "BETA") e X S.p.A. (di seguito anche "X"), ossia la *holding* di

investimento che nel corso del 2024 e del 2025 aveva proceduto ad acquisire (in più fasi) il ... per cento della partecipazione [partecipazione di minoranza] in BETA (di seguito anche "l'Operazione").

Con nota del ... 2026 (prot. RU n. .../2026) la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa, a cui l'Istante ha risposto in data ... 2026, con nota acquisita con prot. RU n. .../2026 (di seguito "documentazione integrativa").

In merito ai soggetti partecipanti alla fusione, è stato rappresentato che: (i) ALFA è una società attiva nella lavorazione ...; la Società è interamente partecipata da BETA; (ii) BETA è una *holding* detenuta esclusivamente dai membri della famiglia OMEGA; (iii) X è una *holding* di investimento costituita il ... 2024 in Italia dal fondo di *private equity* Z (di seguito, anche, "Fondo Z"), con l'esclusivo fine di acquisire una quota di partecipazione in BETA/ALFA (nonché di essere incorporata nell'Istante), tramite una ulteriore *holding* di investimento detenuta in Italia dal Fondo Z, ossia Y S.r.l. (di seguito anche "Y"), destinata, invece, a detenere l'investimento nel lungo periodo.

In merito alle fasi in cui si articola l'Operazione, l'Istante ha rappresentato che:

- in data ... 2024, X ha acquisito dai membri della famiglia OMEGA una partecipazione di minoranza pari al ... per cento del capitale sociale di BETA (operazione definita dall'Istante come "*Fase I*"), tramite girata, a un prezzo di euro ...;

- in data ... 2025, X ha acquisito un'ulteriore partecipazione del ... per cento del capitale sociale di BETA, portando la propria quota di partecipazione complessiva al ... per cento (operazione definita dall'Istante come "*Fase II*"), tramite girata, a un prezzo di euro ...;

- in data ... 2025 è stata perfezionata l'incorporazione (tramite fusione inversa) di X e BETA in ALFA (*cfr.* Atto di fusione, allegato n. 3) con effetti giuridici a partire dal ... 2025 ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2025.

In merito alle risorse finanziarie utilizzate nell'Operazione, la Società ha specificato che:

(i) al pagamento del prezzo di acquisizione dell'iniziale ... per cento di BETA (la c.d. "*Fase I*") è stato fatto fronte attraverso l'apporto di capitale di rischio - a cascata - dal Fondo Z in Y e da Y in X (a titolo di capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni) per complessivi euro ...;

(ii) al pagamento del prezzo di acquisizione dell'ulteriore ... per cento di BETA (la c.d. "*Fase II*") è stato fatto fronte attraverso un finanziamento bancario (erogato da un *pool* di banche finanziatrici) a favore di X (in qualità di "*prenditore iniziale*") e di ALFA (in qualità di "*additional borrower*"), pari a complessivi euro ..., di cui: (i) euro ... in "*Linea Acquisition*"; (ii) euro ... in "*Linea Working Capital*"; (iii) ed euro ... in "*Linea Capex*" (*cfr.* contratto di finanziamento bancario, allegato n. 2). Tale "*fase II*", precisa l'Istante, è stata strutturata con lo schema tipico delle operazioni di *leveraged buy-out* ed è culminata nella fusione di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile (rubricato "*fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*").

Relativamente alle posizioni fiscali soggettive portate in "dote" nella rappresentata fusione, l'Istante ha evidenziato in istanza (e nella documentazione integrativa) esclusivamente gli *asset* fiscali di X, che dalla data di costituzione (*i.e.* ... 2024) alla data di efficacia giuridica della fusione (*i.e.* ... 2025) erano pari a complessivi euro ... di cui:

(i) perdite fiscali per euro ... (di cui euro ... relative al 2024 ed euro ... relative al periodo di retrodatazione fiscale 2025);

(ii) eccedenze di interessi passivi per euro ... (di cui euro ... relativi al 2024 ed euro ... relativi al periodo di retrodatazione fiscale 2025).

Le citate posizioni fiscali, precisa l'Istante, sono "*in massima parte riconducibili*" alla rappresentata Operazione (*cf.* pagina 14 dell'istanza).

In ordine alla verifica delle condizioni di riportabilità delle stesse (cosiddetti "*test di vitalità*" e "*limite del patrimonio netto*"), di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, l'Istante ha precisato che, alla data di riferimento, X non integrava i requisiti di cui alla richiamata normativa, in quanto:

(i) il patrimonio netto contabile di X, di euro ... alla data di efficacia giuridica della fusione (ed euro ... al 31 dicembre 2024), ridotto dei conferimenti/versamenti ricevuti nei ventiquattro mesi precedenti, risulterebbe sostanzialmente azzerato (in quanto la società è stata costituita nel 2024);

(ii) la suddetta società non dispone, inoltre, né dei bilanci relativi agli esercizi precedenti la fusione, né, tantomeno, degli specifici dati di costo e di ricavo (essendo totalmente mancanti i costi per il personale dipendente e i ricavi di cui alla voce A del conto economico), richiesti dalla citata normativa al fine di verificarne la "*vitalità*" economica.

Nella documentazione integrativa fornita è stato chiarito che:

- anche se il Fondo Z (tramite Y e X) non ha acquisito una partecipazione di controllo in BETA (e, conseguentemente, in ALFA), l'Operazione è stata strutturata come un *MLBO*, in quanto "*concepita sin dall'origine nell'ottica di un potenziale e*

progressivo consolidamento del controllo da parte, indirettamente, del Fondo su ALFA" tramite un sistema di diritti di opzione sull'acquisto di azioni, nonché di limitazioni e vincoli alla cessione delle stesse, regolato tra la compagine sociale *post-fusione* di ALFA (*i.e.* Y e i membri della famiglia OMEGA) tramite un patto parasociale sottoscritto in data ... 2024 e successivamente modificato e integrato in data ... 2025 e ... 2025 (nonché sostanzialmente trasposto nel nuovo statuto sociale di ALFA); tale patto riconosce al socio unico di X (ossia Y) un diritto di opzione sull'acquisto delle azioni di ALFA detenute dai membri della famiglia OMEGA, esercitabile in una o più *tranche* entro il diciottesimo mese successivo alla data della prima cessione (*i.e.* ... 2024) ed estensibile a ventiquattro mesi in alcuni casi, con cui il Fondo Z potrebbe arrivare a detenere in futuro (tramite Y), complessivamente, fino al 60% del capitale sociale con diritto di voto di ALFA; con nota del ... 2026 (acquista con prot. RU n. .../2026), l'Istante ha precisato che l'opzione "*non è stata esercitata ed è scaduta il .../.../2026 (18 mesi dopo il primo closing) non essendo stata prorogata*";

- strutturare l'Operazione come un *MLBO* (di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile) è stata una scelta adottata nella prospettiva di conseguire il massimo livello di cautela e rigore sotto il profilo della conformità normativa, in vista di una possibile futura acquisizione della partecipazione di maggioranza nell'Istante, in quanto ha comportato un *iter* procedurale più articolato rispetto ad altri tipi di fusione; nello specifico, la società ha fatto fronte agli obblighi informativi e/o di controllo richiesti per realizzare un *MLBO* (tra i quali la predisposizione di un piano economico-finanziario volto a dimostrare la sostenibilità dell'indebitamento), al fine di fornire un più elevato grado di trasparenza all'intera operazione, nonché di maggiore tracciabilità e garanzia per i terzi;

- a seguito della fusione e della contestuale operazione di annullamento e ricostituzione del capitale sociale, la compagine di ALFA risulta composta, nella misura del ... per cento del capitale [partecipazione di maggioranza] (e pari diritti di voto), dalle azioni di categoria A detenute dai membri della famiglia OMEGA ("Soci A") e, nella misura del ... per cento del capitale [partecipazione di minoranza] (e pari diritti di voto), dalle azioni di categoria B detenute da Y ("Socio B"); in proposito, l'Istante ha precisato che *"ai sensi dell'articolo 2501-sexies un esperto nominato dal tribunale è stato chiamato a redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni"*;

- ogni azione, sia di categoria A sia di categoria B, attribuisce, generalmente, un diritto di voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie e speciali di categoria; per le azioni di categoria A (detenute dalla famiglia OMEGA), lo statuto prevede un meccanismo di voto plurimo (fino a 10 voti per azione di categoria A) qualora i diritti amministrativi delle azioni di categoria B (detenute da Y/Fondo Z) vengano sospesi a seguito della perdita di controllo, sulla propria catena partecipativa, da parte del Fondo Z (e fino a quando tale condizione persista);

- i Soci A hanno il diritto di designare: (i) la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (di seguito CDA), fino a quando rappresenteranno almeno il 50,01 per cento del capitale di ALFA; (ii) il presidente del CDA, fino a quando rappresenteranno almeno il 35 per cento del capitale con diritto di voto; (iii) inoltre, l'amministratore delegato "iniziale" della società (*i.e.* sin dalla data della prima cessione di quote) è ... OMEGA [un membro della famiglia OMEGA];

- il Socio B ha il diritto di: (i) designare la minoranza dei membri del CDA (fino a quando deterrà meno del 50,01% del capitale con diritto di voto); (ii) nominare fino

a due osservatori sulle riunioni del CDA (con accesso alle informazioni e ai documenti aziendali); (iii) esercitare un *"effettivo diritto di veto"* sulle decisioni del CDA con oggetto le materie di maggiore rilievo strategico (*i.e.* le materie qualificate - elencate nello statuto - che richiedono il voto favorevole di almeno due membri del CDA nominati dal Socio B), nonché un *"diritto di blocco"* sulle votazioni dell'assemblea dei soci per specifiche materie qualificate nello statuto (per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno l'80 per cento del capitale sociale con diritto di voto); tra le materie qualificate del CDA rientrano: la costituzione di nuove società, l'approvazione del *budget* annuale e del piano industriale, le operazioni di acquisizione/dismissione di *asset* oltre una predeterminata soglia, l'assunzione di indebitamento, le operazioni con parti correlate oltre determinate soglie e la rimozione delle figure chiave (amministratore delegato, direttore generale e *management*); tra le materie qualificate dell'assemblea dei soci rientrano: le modifiche dello statuto; le operazioni straordinarie e la sostanziale cessione di tutti gli *asset* aziendali; l'emissione di nuove azioni; la distribuzione di utili/riserve per meno di quanto precedentemente pattuito tra i soci (*i.e.* qualora effettuate per meno del 90% dell'utile netto annuale);

- "[l]a governance effettiva della Società è strutturata in modo tale da attribuire ad Y un ruolo di direzione e controllo primario e rilevante che tiene anche conto della progettualità di consolidamento della partecipazione di controllo: per effetto dei diritti di veto sulle Materie Qualificate del CdA nonché del diritto di blocco sulle Materie Qualificate dell'Assemblea, Y esercita un controllo effettivo sulle scelte strategiche e di gestione della Società. Tale ruolo è destinato ad ampliarsi ulteriormente per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Acquisto, che consentirà ad Y di consolidare

progressivamente la propria partecipazione fino al 60% del capitale con diritto di voto, portando a compimento il disegno di acquisizione del controllo di maggioranza che costituisce la finalità ultima dell'Operazione sin dalla sua originaria concezione".

Ciò posto, l'Istante - nel precisare, con riferimento al rapporto di partecipazione tra X e ALFA (tramite BETA), che *"tra le due non vi è mai stato alcun rapporto - neppure indiretto - di controllo"* nei termini richiesti dall'articolo 177-ter del TUIR e che, pertanto, la predetta disposizione non trova applicazione nel caso di specie - chiede la disapplicazione delle limitazioni di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR *"sia nella parte in cui richiede il superamento del test di vitalità, sia nella parte in cui prevede la sterilizzazione dei conferimenti e/o versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti, consentendo conseguentemente il riporto integrale delle perdite fiscali e delle ulteriori posizioni soggettive riferibili ad X"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR possano essere disapplicate nei confronti di X, in quanto - nel caso in esame - non sussiste alcun rischio elusivo e che, pertanto, le posizioni fiscali soggettive maturate dall'incorporata *"possano interamente confluire in capo all'incorporante ALFA"*.

A sostegno della soluzione proposta, la Società ha precisato che:

- le posizioni fiscali di X derivano dalla prospettata Operazione (*i.e.* acquisto delle partecipazioni di BETA, nonché indirettamente di ALFA, e successiva fusione), in quanto la predetta società non ha svolto attività operative autonome ulteriori rispetto

a quelle strettamente necessarie al perfezionamento dell'acquisizione, all'assunzione del relativo indebitamento e alla successiva fusione;

- alla data di efficacia giuridica della fusione, la composizione qualitativa e quantitativa dell'attivo dello stato patrimoniale di X non presentava alcun segno di "depotenziamento" ed evidenziava una struttura societaria posta in essere all'esclusivo fine di realizzare l'Operazione oggetto di istanza. L'attivo di stato patrimoniale della società al ... 2025 [data di efficacia giuridica della fusione] era pari a euro ..., importo quasi esclusivamente costituito dalle partecipazioni acquisite in BETA; il passivo era costituito prevalentemente da apporti di capitale (euro ...) e dai debiti per finanziamenti (euro ...) impiegati esclusivamente per effettuare la citata acquisizione (*cfr.* situazione patrimoniale di X al ... 2025, allegato n. 5);

- *"il patrimonio netto di X, considerato al lordo dei conferimenti effettuati nel periodo rilevante, risulterebbe pienamente capiente ai fini del Test del Patrimonio Netto [...] l'incremento patrimoniale di X non è stato alcun modo funzionale a consentire il riporto delle Posizioni Soggettive della medesima, bensì esclusivamente strumentale alla realizzazione dell'Acquisizione, potendosi quindi escludere qualsiasi utilizzo artificioso o distorsivo del patrimonio netto ai fini dell'aggiramento dei limiti previsti dall'art. 172, comma 7, del TUIR [...] [n]e consegue che l'eventuale mancato superamento del Test del Patrimonio Netto discende esclusivamente dall'applicazione della regola di nettizzazione dei conferimenti degli ultimi 24 mesi, mentre, considerando il patrimonio netto di X al lordo di tali versamenti, lo stesso risulta capiente e coerente con la struttura economico-finanziaria dell'operazione, senza che possa ravvisarsi alcuna finalità elusiva o di riporto indebito di posizioni soggettive";* nella documentazione

integrativa fornita l'Istante ha ulteriormente chiarito che *"disapplicando la disposizione dell'articolo 172 del TUIR relativa alla sterilizzazione dei conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti la fusione, il patrimonio netto di X (pari a circa Euro ...) sarebbe più che capiente rispetto alle posizioni fiscali trasferite all'Istante per effetto della Fusione che complessivamente assommano ad Euro ..."*;

- a fronte di quanto appena esposto, secondo l'Istante, risulta possibile riconoscere la "vitalità" economica di X, considerata la propria natura di *"holding di investimento"*, in quanto - come più volte chiarito dall'amministrazione finanziaria - per tali soggetti è possibile riscontrare il ricorrere delle condizioni di cui alla richiamata normativa in elementi alternativi rispetto a quelli espressamente previsti (in proposito, l'Istante richiama i chiarimenti forniti nella risoluzione 29 ottobre 2002, n. 337/E, nella risoluzione 10 aprile 2008, n. 143/E, e nella risposta n. 128 del 2022);

- infine, secondo la Società, andrebbe anche considerato che, nella prospettiva di un progressivo futuro (eventuale) incremento e consolidamento del controllo del Fondo Z su ALFA, l'Operazione è stata strutturata secondo lo schema tipico delle operazioni di *MLBO*, in cui X ha assunto il ruolo di società veicolo strumentale alla realizzazione della stessa; ruolo che ha conferito alla società quelle caratteristiche di "vitalità" economica, nonché di strumentalità dei conferimenti/versamenti, tali da renderla idonea a consentire il riporto delle proprie posizioni fiscali (in capo all'Incorporante) disapplicando le condizioni di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, visti i chiarimenti forniti con la circolare n. 6/E del 2016.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, occorre rilevare che il presente parere è unicamente diretto a una pronuncia in merito alla richiesta di disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto delle posizioni soggettive, di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, della società X in occasione della descritta fusione per incorporazione, senza che ciò implichi o presupponga il riconoscimento della correttezza del *quantum* delle singole posizioni fiscali soggettive rappresentate (*i.e.* perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi). Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione delle medesime.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che l'istanza in esame ha ad oggetto esclusivamente la disapplicazione dell'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, risultando preclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza dei profili di abuso del diritto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, dell'operazione di fusione e delle altre operazioni connesse o collegate, compresi singoli atti e negozi attraverso i quali sono state attuate.

Ciò premesso, in materia di fusioni, si ricorda che, in base al citato articolo 172, comma 7, del TUIR (come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 192 del 2024), le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

1. per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e deve

risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. A tali fini, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (di seguito, anche "limite patrimoniale");

2. a condizione che la società rispetti il c.d. "*test di vitalità*", ossia che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili

applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

La *ratio* delle limitazioni poste dall'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (*cfr.* la circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).

Come previsto dalla norma, in un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere fino al momento in cui la fusione viene attuata.

Il comma 7-ter del menzionato articolo 172 estende, inoltre, l'applicazione del limite sopra indicato *«agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»*.

La lettera d) del comma 1 del citato articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024 ha, inoltre, introdotto una specifica disciplina, prevista nell'articolo 177-ter del TUIR,

recante *«Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo»*, in virtù della quale i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali (e delle altre posizioni soggettive), di cui agli articoli 84, comma 3, 172, comma 7 e 173, comma 10, non si applicano nel caso di operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo societario.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024, le disposizioni relative al nuovo regime di riporto delle perdite, così come modificate dal comma 1, *«si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»*, cioè, per le società aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, alle operazioni effettuate dall'anno d'imposta 2024, con la precisazione che il citato articolo 177-ter non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024.

Ciò premesso, l'Istante descrive un'operazione straordinaria di fusione inversa a seguito dell'acquisizione, in parte tramite mezzi propri e in parte tramite indebitamento, della partecipazione di minoranza in BETA (la controllante di ALFA) da parte del Fondo Z, tramite due *holding* di investimento (Y e X). Per effetto di tale fusione, il Fondo Z (tramite Y) detiene attualmente il ... per cento del capitale dell'Istante [partecipazione di minoranza], nonché pari diritti di voto, con sostanziali diritti di "veto" e "blocco" in capo alle votazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci su alcune materie strategiche/qualificate.

Tanto premesso, in relazione alla situazione della società incorporante (ALFA) e della sua controllante diretta incorporata (BETA), nulla viene richiesto in merito alle relative posizioni fiscali soggettive; con riferimento, pertanto, alle predette società, non

si procede alla disamina disapplicativa, nel presupposto che, rispetto alle stesse, non sussistono le condizioni che determinano l'operatività dell'articolo 172, commi da 7 a 7^{ter}, del TUIR.

Con riferimento alla situazione della società incorporata X, è stato rappresentato che la medesima non supera i *test* (economici e patrimoniali) di cui alla richiamata normativa e che tra la società stessa e l'Incorporante non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 177-*ter* del TUIR; tali circostanze non permetterebbero il riporto delle posizioni fiscali della stessa (X) in capo all'Incorporante, in quanto interamente soggette alle limitazioni di cui al richiamato articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR. Nello specifico:

- i *test* di vitalità non vengono superati, in quanto la società non possiede il numero di esercizi necessari per effettuare i *test* economici, nonché le specifiche voci di costo e ricavo richieste, essendo una *holding* di investimento di recente costituzione utilizzata come veicolo societario per realizzare la prospettata Operazione; più in dettaglio, X: (i) non ha mai avuto personale dipendente e non ha ancora conseguito ricavi alla data dell'incorporazione; (ii) ha avuto un solo esercizio sociale precedente a quello di realizzazione della fusione (*i.e.* l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024);

- il limite patrimoniale non risulta rispettato, in quanto, anche se la società ha un patrimonio netto contabile capiente rispetto alle posizioni fiscali da riportare, lo stesso è formato esclusivamente da conferimenti e versamenti ricevuti nei ventiquattro mesi precedenti e, di conseguenza, è azzerato.

A fronte di quanto esposto, l'Istante chiede, per l'incorporata X, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR in merito (i) ai *test*

economici, ritenendo che la predetta società risulti, comunque, "vitale", e in merito (ii) ai conferimenti/versamenti ricevuti da X nei ventiquattro mesi precedenti, ritenendo che gli stessi siano strumentali all'Operazione e non siano stati effettuati all'esclusivo fine di rendere riportabili le posizioni fiscali della società medesima.

Nel caso di specie, l'Istante ha posto in evidenza che X è una società veicolo costituita *ad hoc*, che ha svolto una funzione meramente strumentale all'Operazione rappresentata, come desumibile dai dati forniti nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa.

Dalla situazione contabile di X al ... 2025 [data di efficacia giuridica della fusione], fornita dall'Istante (*cf.* allegato n. 5 all'istanza e allegati n. 2A e n. 2B alla documentazione integrativa), emerge un totale attivo di stato patrimoniale di euro ... (incrementato rispetto a euro ... del 31 dicembre 2024), costituito quasi esclusivamente da "*partecipazioni in imprese collegate*" per euro ... (euro ... al 31 dicembre 2024); nella nota integrativa è stato precisato che "*[l]e immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalla partecipazione detenuta nella società collegata BETA S.p.A. [...] Si evidenzia a tal riguardo che la partecipata è a sua volta controllante totalitaria di ALFA S.p.A., capogruppo di un gruppo multinazionale di società leader in Europa nella produzione di ... ed uno dei primari produttori europei, in termini di capacità produttiva, di ... Il bilancio consolidato 2024 della partecipata evidenzia un patrimonio netto di € ... circa, con un fatturato di gruppo pari a € ...*"; il passivo risulta costituito prevalentemente da (i) debiti finanziari per euro ... (euro ... al 31 dicembre 2024; trattasi, come si evince dalla nota integrativa al bilancio di X relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, di un prestito a breve termine stipulato con ... garantito da pegno sulle azioni di BETA); (ii)

patrimonio netto pari a euro ... (euro ... al 31 dicembre 2024). Nel medesimo documento è stata rappresentata una situazione economica - ... 2025 [data di efficacia giuridica della fusione] - contraddistinta da costi per servizi pari a euro ... (euro ... al 31 dicembre 2024), tra cui figurano spese connesse a consulenze professionali, nonché da oneri finanziari pari a euro ... (euro ... al 31 dicembre 2024).

Le posizioni fiscali di X (perdite per ... ed eccedenze di interessi passivi per euro ...) derivano, come rappresentato dall'Istante (*cf.* pagina 6 dell'istanza), quasi esclusivamente dalla descritta Operazione (*i.e.* costi di gestione della società veicolo, costi di transazione connessi all'acquisto delle partecipazioni e alla fusione, nonché oneri finanziari relativi al citato finanziamento);

Le risorse finanziarie utilizzate per realizzare la prospettata Operazione, nonché generatrici delle posizioni fiscali oggetto di istanza, sono confluite in X attraverso: (i) conferimenti e versamenti, per euro ..., effettuati dal Fondo Z (tramite la società Y), finalizzati a sostenere parte del prezzo di acquisto delle azioni di BETA, pari a complessivi euro ...; (ii) finanziamento erogato da un *pool* di banche per complessivi euro ..., come da contratto di finanziamento del ... 2025 (*cf.* allegato n. 2), di cui euro ... (*i.e.* la c.d. "*Linea Acquisition*"), concessi direttamente a X, finalizzati a sostenere la restante parte del citato prezzo di acquisto (mentre, la restante parte del finanziamento è stato, invece, concesso in favore di ALFA).

X, pur non avendo generato ricavi e proventi caratteristici, ha agito strumentalmente ai fini della realizzazione dell'Operazione rappresentata, investendo la liquidità ricevuta per acquistare, indirettamente, le azioni della società *target* ALFA (attraverso l'acquisto delle azioni di BETA). La predetta società veicolo ha, inoltre,

effettivamente gestito e portato a termine le attività necessarie per concludere tale acquisizione e ha, per questo, sostenuto costi per servizi di assistenza professionale relativi alle fasi prodromiche all'acquisto e alla successiva fusione inversa.

Ciò posto, ai fini della valutazione della fattispecie in esame, si ritiene che debba assumere rilievo la *ratio* sottesa alla disciplina limitativa del riporto delle perdite (e delle altre posizioni soggettive fiscali), volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali. Nel caso di specie, la società veicolo X risulta priva di una propria autonoma operatività economica, essendo stata costituita esclusivamente per realizzare l'acquisizione (indiretta, attraverso BETA) della partecipazione nella società *target* (ALFA) e destinata (come è fisiologico in tali operazioni e come appare essere effettivamente avvenuto), a essere incorporata da quest'ultima.

Con riguardo alle posizioni fiscali soggettive di X riportabili a seguito della fusione, si ritiene, dunque, che non trovino applicazione le limitazioni qualitative e quantitative, aventi come parametro i *test* di vitalità economica e il patrimonio netto contabile, di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR, poiché, nel caso concreto, nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al loro riporto, dal momento che la società veicolo (X):

(i) è una società costituita *ex novo* appositamente per acquistare, attraverso l'utilizzo di *equity* e della provvista derivante da un finanziamento bancario, una partecipazione nella società *target* (indirettamente, attraverso l'acquisto della partecipazione nella sua controllante);

(ii) ha impiegato effettivamente le proprie risorse e i finanziamenti ricevuti per effettuare tale acquisto;

(iii) dalla situazione contabile al ... 2025 (data di efficacia giuridica della fusione), come precedentemente osservato, risulta che il suo patrimonio è costituito (quasi) esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata (e da altre attività marginali strettamente connesse all'operazione di acquisto) e, dal lato passivo, da passività strumentali all'acquisto (indiretto, tramite l'acquisto delle azioni della società controllante BETA) della partecipazione della società *target* (debiti per finanziamenti);

(iv) dispone, come rappresentato, di posizioni soggettive fiscali derivanti quasi esclusivamente dai costi e dagli interessi passivi necessari per l'acquisizione (indiretta, tramite BETA) della società *target*.

In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che nella fattispecie in esame non trovino applicazione le limitazioni di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR con riferimento alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili di X.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**